

REGOLAMENTO PER LE BENEMERENZE CIVICHE

(approvato in C.C. il 28.2.1996 atto n° 34 - modificato in C.C. il 31.5.2001 con atto n° 41)

Art.1

Il Comune di Trezzo Sull'Adda, in conformità ai principi generali enunciati negli artt. 1 e 2 dello Statuto comunale, interprete dei desideri e dei sentimenti della cittadinanza, riconosce tra i propri compiti quello di segnalare alla pubblica estimazione l'attività di coloro che, con opere concrete, nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro artigianale, della scuola, dello sport, con atti di coraggio e di abnegazione civica, con iniziative a carattere sociale, assistenziale e filantropico, anche in collaborazione con la pubblica amministrazione, abbiano in qualsiasi modo giovato alla Città di Trezzo, sia elevandone il prestigio, sia servendone con disinteressata dedizione le singole istituzioni o la cittadinanza.

Allo stesso modo si riconosce l'opera di valorizzazione della nostra Città da parte di chi, non cittadino trezzese, abbia con le sue attività e le sue opere contribuito ad elevare, divulgare ed esaltare il passato e il presente della nostra Città.

Art.2

Allo scopo, sono istituiti i seguenti speciali riconoscimenti, destinati a premiare le persone e gli Enti che si siano particolarmente distinti nei campi e nelle attività di cui all'articolo precedente:

- SITULA D'ORO per le persone fisiche
- ATTESTATO DI CIVICA BENEMERENZA per gli Enti

E' altresì previsto, per casi eccezionali e per i non residenti nel territorio comunale, la concessione della **CITTADINANZA ONORARIA**.

E' previsto inoltre di poter assegnare una medaglia o una targa di ringraziamento alle persone, agli Enti e alle associazioni che abbiano fatto importanti donazioni al Comune.

Art.3

Le proposte di concessione sono inoltrate da singoli cittadini, dai membri della Giunta e del Consiglio comunale, dalle Istituzioni o Enti presenti sul territorio.

La segnalazione deve essere accompagnata da una relazione documentata ed esauriente, contenente una breve biografia, che costituisce il motivo dell'assegnazione del riconoscimento.

Art.4

Le civiche benemerenze sono conferite, solennemente nel mese di ottobre a cadenza triennale, in occasione della festa di Trezzo e verranno iscritte, con numero progressivo, su un apposito "Albo d'oro" dei Benemeriti Cittadini di Trezzo.

La concessione delle civiche benemerenze è deliberata dalla Giunta Municipale.

Le relative proposte corredate dai necessari elementi informativi, di cui al precedente art. 3, devono pervenire all'Amministrazione comunale entro il 31 luglio dell'anno della premiazione.

Art.5

A tale scopo è istituita una specifica commissione, cui compete l'esame e la verifica dei requisiti fissati negli artt. 1 e 3. La commissione per ogni segnalazione deve redigere una relazione che valuti nel merito la congruità delle motivazioni che hanno determinato la segnalazione ed esprimere una propria autonoma valutazione di merito sulla proposta di concessione alla persona o all'Ente da riconoscere. La decisione ultima sull'assegnazione delle benemerenze spetta alla Giunta.

La commissione è composta da:

- Sindaco
- N. 2 persone che abbiano requisiti morali e culturali di alto livello.

La commissione è nominata dal Sindaco su proposta dei gruppi consiliari.

La commissione è convocata e presieduta dal Sindaco.

Si riunisce entro il 15 settembre dell'anno della premiazione per esaminare e valutare le proposte pervenute.

Entro il 30 di settembre deve essere adottata la delibera di Giunta.

Art. 6

Le SITULE D'ORO sono consegnate unitamente ad un documento sottoscritto dal Sindaco, recante il numero progressivo corrispondente a quello riportato sull'Albo d'oro dei benemeriti, oltre alla sintesi della motivazione.

L'ATTESTATO DI BENEMERENZA, recante il numero progressivo riportato sull'Albo dei benemeriti, è sottoscritto dal Sindaco e riporta la sintesi della motivazione.

Art. 7

Decade dalla concessione della benemerenza l'insignito che se ne renda indegno: il provvedimento di revoca è adottato dalla Giunta comunale, su proposta motivata del Sindaco.

Art. 8

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo, pubblicazione che segue alla avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione.